

MOZIONE

La Camera,

premessi che:

lo sviluppo economico e sociale di numerosi Stati è reso impossibile o, comunque fortemente limitato, dalla dimensione del debito internazionale e del costo del servizio dello stesso debito, con conseguente violazione dei diritti umani;

all'origine dell'esplosione del debito ci sono fattori indipendenti delle economie dei Paesi in via di sviluppo, e segnatamente l'aumento dei tassi di interesse (dal 4-6 per cento degli anni '70 al 18-22 per cento degli anni '80), seguiti ai mutamenti delle tendenze delle economie mondiali;

il problema supera l'ambito latino-americano (dove può essere semplicemente definito come drammatico, solo che si tenga conto che il prodotto medio *pro capite* del 1994 è inferiore a quello registrato nel 1980) e costituisce un rischio latente anche in altre aree dei Paesi in via di sviluppo o che stanno ristrutturando il loro sistema economico;

considerato che:

risponde ad un criterio di interesse generale definire i profili giuridici sostanziali del debito internazionale per un certo tempo trascurati in favore di impostazioni che hanno privilegiato l'analisi economica e la gestione politica dello stesso debito;

occorre in particolare approfondire e definire i profili relativi alla gestione dei contratti e accordi, di fronte a eventi che mutano sostanzialmente l'equilibrio di interessi convenuto dalle parti al momento della conclusione degli stessi, al fine della

ricostruzione di un equilibrio sulla base di criteri equi;

nel caso del debito internazionale contratto da molti Paesi in via di sviluppo, sembra in contrasto con classici e tradizionali principi generali del diritto aver accollato interamente al debitore le conseguenze dei cambiamenti intervenuti per iniziative provenienti da soggetti appartenenti al sistema di cui è parte o comunque con cui è solidale il creditore;

in base all'articolo 96 della carta delle Nazioni Unite, « l'Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza potranno chiedere alla Corte di giustizia di dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica » e, in base agli articoli 65 e 38 dello statuto della stessa Corte, il parere può essere reso fondandosi sulle convenzioni e le consuetudini internazionali e sui principi generali del diritto e su un procedimento che ha carattere dichiarativo e non contenzioso;

considerato altresì che:

la XI Conferenza interparlamentare Comunità europea/America-latina (San Paolo del Brasile, 3/7 maggio 1993) ha denunciato l'acuirsi della povertà dell'America latina dovuta all'onere del debito internazionale ed ha rivolto l'auspicio, già espresso dal Parlamento latino-americano, che venga chiesto « un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'Aja sul quadro etico e giuridico secondo il quale si deve regolare il debito internazionale », auspicio ribadito dalla recente Conferenza interparlamentare degli stessi consessi svoltasi a Bruxelles, nei giorni 19/23 luglio 1995;

una iniziativa del Governo italiano, sulla materia in argomento, assunta in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, risponderebbe ad esigenze di generale utilità:

impegna il Governo

a compiere le necessarie azioni affinché, in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, venga inserita all'ordine del giorno della stessa Assemblea la deliberazione della richiesta del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia in ordine ai profili giuridici della

regolazione del debito internazionale e ad adoperarsi affinché la deliberazione dell'Assemblea sia senso positivo.

(1-00023) « Cherchi, Ranieri, Giovanni Bianchi, Veltri, Solaroli, Soro, Pezzoni, Olivieri, Guerra, Testa, Mantovani, Brunetti, Meloni ».